



# TRIBUNALE DI FROSINONE

## PRESIDENZA

Via F. Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO: prot.tribunale.frosinone@giustizia.it \*PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n. 1581/2023

Frosinone, 24 maggio 2023

Al Sig. Presidente  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Frosinone

e p.c. Ai Sig. Magistrati professionali e onorari  
Tribunale di Frosinone  
Sede

OGGETTO: D. lgs. n. 149 del 2022 – Nuovo procedimento in materia di minori, persone e famiglia – Procedimento su domanda congiunta – Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – Orientamenti interpretativi del Tribunale di Frosinone.

All'esito dell'esame compiuto congiuntamente con i giudici della sezione civile addetti alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, fornisco riscontro alla Sua richiesta diretta a conoscere l'orientamento del Tribunale di Frosinone in ordine alla possibilità per le parti di proporre, nei procedimenti su domanda congiunta, la domanda di cessazione o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio cumulativamente a quella di separazione.


Il Tribunale ritiene di dover fornire risposta affermativa a tale quesito, in considerazione del tenore dell'art. 473-bis.51, il quale fa riferimento in generale alla domanda congiunta «relativa ai procedimenti di cui all'art. 473-bis.47», procedimenti che, come stabilito dal successivo art. 473-bis.49, prevedono appunto la possibilità di cumulare le due domande in questione.



In simili casi, restando ferma restando la disposizione secondo la quale le domande relative allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio sono procedibili solamente «decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale» (art. 473-*bis*.49, primo comma, ultimo periodo), il Tribunale pronuncerà la sentenza di separazione e rimetterà la causa sul ruolo fissando udienza a distanza di tempo sufficiente per consentire il decorso del termine minimo stabilito dall'art. 3, n. 2), lett. b), della legge n. 898 del 1970 e di quello previsto per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Il Presidente del Tribunale

Paolo Sordi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Sordi', written in a cursive style.